Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di regolamento proposto dal Ministro per i beni e le attività culturali recante procedimento semplificato di *autorizzazione paesaggistica* per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni (sito 4.14/2009/32 CU).
Intesa ai sensi dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.

Repertorio atti n..87..-..CU.....del 26 novembre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 26 novembre 2009:

VISTO l'art.17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400 di disciplina dell'attività di Governo, che ha previsto quali regolamenti siano emanati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che ha definito ed ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificato, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

VISTO l'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha disposto che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art.17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, siano stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità, d'intesa con la Conferenza Unificata;

VISTA la nota prot.7483 del 20 ottobre 2009 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto alla Segreteria della Conferenza Unificata l'intesa sul regolamento in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 9 ottobre 2009 e diramato, completo di documentazione, dalla richiamata Segreteria con nota prot.4315 del 27 ottobre;

VISTA la successiva nota *prot.7909 del 29 ottobre 2009* con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritrasmesso alla Segreteria della Conferenza Unificata integralmente lo schema di regolamento contenente le modifiche all'art.5 richieste dalla Ragioneria Generale dello Stato, che la

ROMA, 2009 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - G.

AC

richiamata Segreteria ha diramato con nota prot.4404 del 2 novembre 2009, in sostituzione del precedente invio 4315, convocando contestualmente una riunione tecnica per il 9 novembre;

TENUTO CONTO che lo schema di regolamento, inserito all'ordine del giorno della Conferenza Unificata, tenutasi il 29 ottobre è stato rinviato;

TENUTO CONTO che nel corso della suddetta riunione del 9 novembre la regione Lombardia ha consegnato un documento con delle osservazioni;

VISTA la nota prot.23032 del 18 novembre 2009 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha rappresentato alla Segreteria della Conferenza Unificata la propria posizione rispetto alle osservazioni avanzate dalle Regioni nella riunione del 9 novembre, diramata dalla predetta Segreteria il giorno successivo con nota 4979, contestualmente alla convocazione di una riunione tecnica per il 23 novembre 2009;

CONSIDERATO che nel corso della predetta riunione del 23 novembre:
- Il Ministero per i beni e le attività culturali ha evidenziato in particolare che i contributi migliorativi proposti dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti e dalla regione Lazio, sono stati accolti, per quanto concernono invece le osservazioni della regione Lombardia alcune sono state accolte, altre superate, altre troveranno accoglimento nel corso delle modifiche dell'art. 146 e 149 del Codice del paesaggio del 2004;
- il rappresentante della regione Lombardia ha confermato la preoccupazione in particolare per la difficoltà dei tempi di applicazione da parte delle regioni;
- altre regioni, Umbria, Piemonte, Emilia - Romagna e Calabria, oltre a proporre alcune modifiche concordate ed accolte hanno fatto presente che pur condividendo in parte le perplessità della regione Lombardia le stesse dovranno trovare soluzione nella riformulazione degli artt. 146 e 149 del Codice del paesaggio; in particolare la regione Calabria, in qualità di capofila delle Regioni in materia, ha proposto che la rivisitazione dei predetti articoli del Codice potrebbe essere espletata dallo stesso gruppo che ha lavorato sin qui al regolamento in argomento, integrato con altri tecnici;
- anche l'ANCI, nel confermare il parere positivo al regolamento ha dichiarato la disponibilità al prosieguo del lavoro del gruppo per la modifica degli artt.146 e 149;

VISTA la *nota prot.23417 del 24 novembre 2009,* con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso alla Segreteria della Conferenza Unificata le modifiche concordate nella riunione del 23 novembre e dalla predetta Segreteria diramate il giorno successivo con nota prot.5073;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole alla stipula dell'intesa sullo schema di regolamento in oggetto nella versione trasmessa dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del

ROMA, 2009 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - G.

AG

Consiglio dei Ministri con nota prot.7909 (All.A) del 29 ottobre 2009 con le modifiche ritenute accoglibili di cui nota prot.23417 del 24 novembre 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali, che allegata costituisce parte integrante del presente atto;

TENUTO CONTO altresì che nell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice dei beni culturali e paesaggistici ;

CONSIDERATO infine che nell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Autonomie locali hanno espresso parere favorevole alla stipula dell'intesa sullo schema di regolamento in questione;

ESPRIME INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni sullo schema di regolamento in oggetto trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot.7909 del 29 ottobre 2009.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On.le Raffaele Fitto

All.n.1

AG/ 2009

ROMA, 2009 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

AG

MODULARIO

Dott. Cosenza

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ufficio Legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0005072 A-2.17.4.14
del 25/11/2009

4358815

Prot.

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0023417-24/11/2009
Cl. 02.02.01/13.6

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza Unificata

SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

All'esito dell'esame del provvedimento indicato in oggetto nel corso della riunione tecnica tenutasi il 23 novembre u.s., si trasmette un nuovo testo che reca, in carattere grassetto ed evidenziate in giallo, alcune modifiche ed integrazioni in tale sede concordate.

Si rappresenta che questo Ministero ha preso atto con soddisfazione della convergenza espressa sullo schema regolamentare da tutte le Regioni – fatta eccezione per la Regione Lombardia – nonché dall'Anci e dalle altre autonomie territoriali.

Si reputa comunque utile riportare qui di seguito, in estrema sintesi, gli elementi di risposta alle considerazioni critiche svolte dalla Regione Lombardia, nei termini già esposti durante la predetta riunione.

1. L'attestazione di conformità urbanistica di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema regolamentare in esame non è sostituibile con il mero certificato di destinazione urbanistica né, anche alla luce del parere espresso dalle altre Regioni e dai Comuni, appare utile una sua diversa configurazione; la previsione, peraltro, non fa che aderire ad una prassi comune e condivisa in base alla quale, prima di accedere alla fase della verifica paesaggistica, occorre la previa valutazione di conformità urbanistica ed edilizia; non si esclude, in ogni caso, la possibilità di aderire ad una formulazione alternativa, più semplice e chiara, ove suggerita dagli interlocutori regionali e comunali.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

2. Circa la relazione paesaggistica, si è convenuto, con l'accordo anche della Regione Lombardia, di apportare la modifica di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Si è evidenziato come la coerenza del modello procedurale proposto nello schema di regolamento rispetto a quello previsto dall'articolo 146 del Codice sia imposta da invalicabili limiti costituzionali.
4. La Regione Lombardia ha ribadito la propria contrarietà politica allo schema disegnato dall'articolo 146 del Codice ed ha espresso la preoccupazione che l'approvazione del provvedimento in esame possa consolidare il predetto schema. Al riguardo si replica, come già in più occasioni e sedi ribadito, che vi è la massima disponibilità da parte di questo Ministero di studiare, in accordo con le Regioni e le autonomie territoriali, opportune modifiche agli articoli 146 e 149 del Codice. Tant'è che già con la precedente nota prot. n. 23032 del 18 novembre u.s. di questo Ufficio è stato rappresentato che l'esigenza di un intervento mirato a "migliorare" l'articolo 146 del Codice è stata espressa dal Ministro e condivisa dal Consiglio dei Ministri in sede di esame preliminare del provvedimento ed è stato altresì confermato l'impegno politico del Ministro stesso a proseguire i lavori del tavolo congiunto con le autonomie territoriali al fine di studiare insieme i necessari correttivi agli articoli 146 e 149 del Codice.
5. La Regione Lombardia ha poi insistito sull'asserita contraddittorietà tra il testo del regolamento e la norma sulla differenziazione/adeguatezza delle funzioni delegate ai Comuni in materia di tutela del paesaggio. Al riguardo si è rappresentato che il criterio della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsto dal comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 146 del Codice, costituisce un corollario del principio, pacifico e più volte ribadito dalla Corte costituzionale, della primarietà del valore paesaggistico e mira a chiarire che l'urbanistica-edilizia non può assorbire in sé la tutela paesaggistica, ma non esclude, anzi, implica la proposizione reciproca, ossia che la tutela paesaggistica, come il più contiene il meno, possa assorbire in sé i profili inerenti il corretto assetto urbanistico-edilizio del territorio; d'altra parte "differenziazione" non significa separatezza tra i due campi di materia. Ne consegue che l'attuazione del precetto di cui al ricordato ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 146 del Codice (cd. "verifica di adeguatezza" degli enti territoriali subdelegati) non si pone in alcun modo in contraddizione con la previsione – contenuta nello schema di regolamento in esame – per cui il previo vaglio di compatibilità urbanistico-edilizio, se negativo, preclude l'accesso alla fase della valutazione di conformità o compatibilità paesaggistica dell'intervento.

In considerazione delle argomentazioni sopra esposte, si auspica pertanto che la Conferenza unificata possa prestare l'intesa sul testo all'esame, che, come già evidenziato, è già stato oggetto di pressoché unanime condivisione.

IL VICE CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Paolo Carpentieri)

Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

(Testo con le correzioni meramente formali apportate a seguito delle riunione del 9 novembre e del 23 novembre 2009 della Conferenza Unificata in sede tecnica)

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, Comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del....;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del...;

Visti i pareri delle Commissioni Parlamentari competenti;

Vista la deliberazione **definitiva** del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..... su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

emana il seguente

Regolamento

Articolo 1

Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata

1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "Codice", gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della Parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni, rettificazioni ed integrazioni all'elenco di cui al precedente comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica,

Articolo 2

Semplificazione documentale

1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al

comma 2 del presente articolo da un ~~professionista~~ **tecnico** abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il ~~professionista~~ **tecnico** abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell' autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza deve essere corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, o, **in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività,** dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della "Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata", allegata al decreto stesso. ~~Sono fatte salve~~ **Mediante** ~~le~~ convenzioni ~~che siano state eventualmente~~ ~~già~~ stipulate **tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni,** ~~concernenti~~ **possono essere concordate ulteriori semplificazioni della** documentazione ~~di cui al presente comma~~ **da presentarsi ai fini del presente comma.**

3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi concernenti attività industriali o artigianali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20

ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.

Articolo 3

Termini per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui al ~~comma 2 del~~ successivo articolo 4, **comma 2.**

Articolo 4

Semplificazioni procedurali

1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione, dopo aver verificato la completezza della documentazione allegata alla domanda, richiede all'interessato, ove occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che devono essere presentati, o inviati in via telematica, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministratone conclude comunque il procedimento.

2. Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, l'amministrazione competente

al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara ~~che non vi è luogo a provvedere sulla~~ **l'improcedibilità della** domanda di autorizzazione paesaggistica dandone immediata comunicazione al richiedente.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al precedente comma 2, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

4. ~~In caso di~~ **Nel caso in cui la** valutazione ~~negativa~~ **di cui al precedente comma 3 sia negativa**, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo *10-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.

5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento ~~negativo~~ **di rigetto**, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza deve essere contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento **negativo**, la quale, entro dieci giorni

dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico, ovvero la sua compatibilità paesaggistica, e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.

6. In caso di valutazione positiva della conformità, ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se **anche** la ~~sua~~ valutazione **del soprintendente** è positiva, **questi** il ~~soprintendente~~ esprime il suo parere vincolante **favorevole** entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.

8. In caso di valutazione negativa della proposta **ricevuta dall'**amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento **della proposta stessa**, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento

il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. **In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10 del presente articolo, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.**

9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, o la soprintendenza, abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.

10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice.

11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5

Semplificazione organizzativa

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative **da adottarsi dalle** ~~presso le~~ amministrazioni

CONSIGLIO DEI MINISTRI · PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

competenti al rilascio ~~di~~ **delle** autorizzazioni paesaggistiche.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate

1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.

2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m)*, della Costituzione e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 146 del Codice concernenti la disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del *Codice).* Ogni successiva incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del *Codice);*
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a), b) e c)* del *Codice);*
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a), b) e c)* del *Codice);*
5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla

configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del *Codice);*

6. modifiche che si rendono necessarie per l' adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente internate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
8. realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq;
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);
10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del *Codice*);
11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del *Codice);*
12. interventi di modifica e manutenzione di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;
13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, aree a verde, accessi pedonali e carrabili di larghezza non

superiore a 4 m, camminamenti, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del *Codice*);

14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 12 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del *Codice*);
16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del *Codice*);
17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione;
18. interventi di allaccio alla distribuzione locale mediante posa di condutture e infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;
19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di utenze domestiche, di altezza non superiore a metri 6;
20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;
21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili);
22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili);
23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati (la

presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o ad esse assimilabili);

24. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;
25. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
26. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc,), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
27. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *b)* e *c)* del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
28. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
29. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
30. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
31. ripristino della sezione di deflusso o recupero della officiosità idraulica in caso di

manifesto sovralluvionamento in punti isolati dell'alveo;

32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti quali briglie e correlate difese spondali;
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali, ove pregiudizievole al deflusso delle acque;
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle Amministrazioni competenti;
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti;
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'art. 136, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del Codice, preventivamente assentito dalle Amministrazioni competenti;
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 6 mq;
38. installazione di strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre, etc., di durata superiore ad una settimana e per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a mesi quattro, compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, con esclusione di qualsiasi intervento avente carattere permanente o durevole;
39. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
40. deposito di merci e materiali a cielo libero collegati ad attività produttive, commerciali o agricole, non comportanti una permanente trasformazione del suolo, né della destinazione d'uso, per un periodo non superiore a 90 giorni nell'anno solare;
41. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili;
42. strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche e al monitoraggio ambientale, con permanenza non superiore a mesi tre.

PER COPIA CONFORME
FOGLI N. 19
09 DIC 2009

Numero ____/____ e data __/__/____

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 00316/2010

OGGETTO:

Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 687 del 18 gennaio 2010 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali-Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giovanni de Cesare;

Premesso:

Il regolamento è previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel testo modificato dal secondo decreto correttivo di cui al decreto legislativo, 26 marzo 2008 n. 63. In particolare, riferisce l'Amministrazione, esso detta le disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed il comma 9, prevede specificatamente che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di intesa con la Conferenza unificata, siano stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti. Nello schema regolamentare all'esame sono stati pertanto da un lato individuati 42 interventi di lieve entità e dall'altro definite forme di semplificazione incidenti su vari aspetti del procedimento dalla documentazione richiesta alla modalità di presentazione della stessa, allo svolgimento dell'iter procedurale e alla tempistica di conclusione del procedimento autorizzatore. Il presente schema di regolamento è composto da sette articoli e da un allegato.

L'articolo 1 dispone l'assoggettamento al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica degli interventi di lieve entità indicati nell'elenco allegato, da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico ove comportino un'alterazione dei luoghi o

dell'aspetto esteriore degli edifici.

L'articolo 2 detta disposizioni in ordine alla semplificazione documentale. È previsto infatti che l'istanza presentata sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un professionista su uno schema tipo.

L'articolo 3 dispone che il procedimento autorizzatorio semplificato debba concludersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza; viene in tal modo operata una riduzione del 40% dei termini originariamente previsti per la conclusione del procedimento dall'art. 126 citato.

L'articolo 4 disciplina il procedimento di autorizzazione semplificata, in particolare, ad esempio, in caso di valutazione positiva di compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione locale invia la pratica al Sovrintendente con motivata proposta di accoglimento. Se anche la valutazione del Sovrintendente è positiva questi esprime il suo parere vincolante al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua lasciando l'autorizzazione. Se la valutazione del Sovrintendente è negativa (in contrasto con quella positiva dell'amministrazione locale), il Sovrintendente rigetta direttamente e motivatamente l'istanza senza investire nuovamente nella questione l'ente locale dandone comunque comunicazione allo stesso.

L'articolo 5 contiene alcune previsioni di carattere organizzativo da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

L'articolo 6 dispone che il regolamento sia immediatamente efficace nelle regioni a statuto ordinario e prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adottino entro 180 giorni i provvedimenti necessari a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata.

L'articolo 7 prevede che l'entrata in vigore del provvedimento sia contestuale all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria.

Il Ministero delle finanze e il Ragioniere generale dello Stato hanno espresso il loro parere favorevole e la Conferenza unificata nella seduta del 26 novembre 2009 ha espresso la propria intesa in ordine al provvedimento in esame, con talune osservazioni che sono state tutte recepite nel testo così come quelle della Ragioneria generale dello Stato.

Considerato:

Il Collegio esaminato il regolamento ed anche tutti i quarantadue interventi oggetto di semplificazione allegati, esprime parere favorevole, con talune osservazioni perlopiù di carattere formale che qui si riportano.

Si raccomanda innanzitutto all'amministrazione di procedere ad una revisione formale del testo secondo i noti criteri di redazione degli atti normativi di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 171.26/10888/9.92, supplemento

ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101 (in particolare occorre sostituire i trattini con lettere o numeri ed evitare i verbi servili).

Quanto ai singoli articoli, all'articolo 2, dove è detto che l'istanza è redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2, si potrebbe fin d'ora precisare che si tratta della scheda allegata al d.P.C.M. 12 dicembre 2005. La formulazione potrebbe essere la seguente "*secondo il modello di scheda di cui alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006 n. 25*".

Il comma 2 dello stesso articolo andrebbe in conseguenza soppresso, in quanto pleonastico.

Nell'articolo 3, al comma 2, viene utilizzata per la prima volta la formula "*l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione*", formula poi ripetuta in quasi tutti gli articoli e i commi successivi.

A parte l'appesantimento formale, ciò che rimane in ombra è il profilo sostanziale – peraltro implicito nella procedura accelerata delineata nello stesso comma nonché nel successivo articolo 4-: quello cioè di una immediata verifica della competenza, da effettuarsi – presumibilmente - nell'ambito della fase preliminare di cui al successivo articolo 4.

Rimettendo all'Amministrazione la scelta delle modalità più

opportune per pervenire a tale risultato, si suggerisce che una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di sostituire nel comma in esame alla parola "*competente*" le parole "*verificata la propria competenza*". Naturalmente la formula ripetitiva menzionata dovrebbe essere espunta dai commi successivi.

All'articolo 4, nel comma 1, ottavo rigo, sono pleonastiche, dopo le parole "*Con la medesima comunicazione*" le successive parole da "*dopo*" a "*domanda*".

Nel comma 2, poi, sono normativamente irrilevanti le parole "*Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa*".

Sempre nello stesso articolo, al comma 11, non è chiara la portata innovativa – rispetto ai principi generali che reggono l'efficacia degli atti amministrativi – dell'espressione "*è immediatamente efficace ed*".

P.Q.M.

Si esprime parere favorevole all'ulteriore iter del procedimento con le suesposte osservazioni.

L'ESTENSORE
Giovanni de Cesare

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

IL SEGRETARIO
(Licia Grassucci)